

RIFIUTO QUALE “BENE” E PROPRIETÀ “CONFORMATA”

*RIGHT OF PROPERTY OF THE WASTE AS A ‘LEGAL ASSET’*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17, ISSN: 2386-4567, pp. 958-979*



Erika GIORGINI

ARTÍCULO RECIBIDO: 26 de abril de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 27 junio de 2022

**RESUMEN:** Il saggio muove dalla consapevolezza che la qualificazione dei rifiuti come “bene” in senso giuridico è necessaria per realizzare un modello di mercato europeo basato sull'economia circolare e sullo sviluppo sostenibile. In una prospettiva sistematica e assiologica, l'idea del “rifiuto” come oggetto di un diritto di proprietà consente di applicare i relativi principi e regole, compresi quelli inerenti ai limiti all'esercizio della situazione, sì da consentire la conformazione del bene al perseguimento di un'utilità sociale.

**PALABRAS CLAVE:** Rifiuti; beni in senso giuridico; proprietà; utilità sociale; diritti umani.

**ABSTRACT:** *The essay moves from awareness that the qualification of waste as a “Legal asset” is necessary in order to achieve a European market model based on the “Circular economy” and sustainable development. In a systematic and axiological perspective, the idea of “waste” as an object of a property right makes it possible to apply the principles and rules of property, as well as their limitations, allowing waste goods to conform to the pursuit of a social utility.*

**KEY WORDS:** Waste; legal asset; property; social utility; human rights.

SUMARIO.- I. RILIEVI INTRODUTTIVI. IL RIFIUTO QUALE “BENE” IN SENSO GIURIDICO.- II. I CONCETTI DI “RIFIUTO” E DI “BENE” NEGLI ORIENTAMENTI DELLE CORTI SOVRANAZIONALI.- III. IL RIFIUTO QUALE “OGGETTO DI DIRITTI”. CONSEGUENTE APPLICABILITÀ DEGLI STATUTI PROPRIETARI.- IV. I LIMITI “INTERNI” ALLA PROPRIETÀ DEI RIFIUTI E LA VALORIZZAZIONE DELLA “FUNZIONE SOCIALE” IMPONGONO UNA RIFLESSIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA RELATIVA INCIDENZA SUI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI.- V. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

## I. RILIEVI INTRODUTTIVI. IL RIFIUTO QUALE “BENE” IN SENSO GIURIDICO.

Il presente lavoro – sulla scia delle condivisibili conclusioni cui si è pervenuti nel contributo che precede<sup>1</sup> – muove dalla consapevolezza che la qualificazione dei rifiuti<sup>2</sup> quali beni in senso giuridico (art. 810 c.c.)<sup>3</sup> è presupposto necessario allo scopo di realizzare a livello europeo un modello di mercato fondato sull'economia circolare e sullo sviluppo sostenibile<sup>4</sup>.

- 1 NAZZARO, A.C.: “Waste Between Ownership and Function”, in AA.VV.: *Waste Life, Law and Management* (a cura di E. GIORGINI e M. GIULIANI), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, p. 11 ss.
- 2 Sul rifiuto come bene v. almeno, e senza pretesa di esaustività, FEDERICI, R.: “A proposito di ‘cose’ che non sono beni: sottosuolo e rifiuti”, *Rassegna di diritto civile*, 2000, p. 311 ss.; ID.: “I rifiuti e le cose in senso giuridico”, in AA.VV.: *Studi in onore di Giorgio Berti*, II, Jovene, Napoli, 2005, p. 1077 ss.; ID.: “La nozione di rifiuti: una teoria”, *Rivista italiana di diritto pubblico e comunitario*, 2006, p. 1051 ss.; SIMONE, S.G.: “La nozione di ‘rifiuto’”, in AA.VV.: *Manuale di diritto civile dell'ambiente* (a cura di M. PENNASILICO), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, p. 144 ss.; GAMBARO, A.: *La proprietà*, in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (a cura di G. IUDICA e P. ZATTI), 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2017, p. 377 ss.; AA.VV.: *La disciplina della gestione dei rifiuti tra ambiente e mercato* (a cura di L. CARBONE, G. NAPOLITANO e A. ZOPPINI), Il Mulino, Bologna, 2018; RESTA, G.: “I rifiuti come beni in senso giuridico”, *Rivista critica del diritto privato*, 2018, p. 207 ss.; TOMMASINI, M.F.: “La fenomenologia del rifiuto tra atti di dismissione e tutela del bene ambiente”, *Contratto e impresa*, 2018, p. 416 ss.; IACOVELLI, D.: “Dal rifiuto all'End of Waste”, *Il Diritto dell'economia*, 2019, p. 193 ss.; NAZZARO, A.C.: “Rifiuti, beni e proprietà nella prospettiva dell'economia circolare”, *Rassegna di diritto civile*, 2020, p. 621 ss.; EAD.: “Waste”, cit., p. 11 ss.
- 3 PUGLIATTI, S.: “Beni (teoria generale)”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. V, Giuffrè, Milano, 1959, p. 164 ss.; ID.: “Cosa (teoria generale)”, *ivi*, vol. XI, Giuffrè, Milano, 1962, p. 19 ss.; PERLINGIERI, P.: *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, (1971), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, rist. 2011, pp. 60-61, 85; ID.: “L'informazione come bene giuridico”, *Rassegna di diritto civile*, 1990, p. 326 ss.; ID.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, 4ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 322 ss.; MESSINETTI, D.: *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Giuffrè, Milano, 1970, *passim*; ID.: “Oggetto dei diritti”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIX, Giuffrè, Milano, 1979, p. 808 ss.; SCOZZAFAVA, O.T.: *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Giuffrè, Milano, 1982, *passim*; ID.: “Oggetto dei diritti”, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXI, Treccani, Roma, 1990, p. 1 ss.; ID.: *Dei beni*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato* (diretto da P. PERLINGIERI), III, I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, p. 1 ss.; ALLARA, M.: *Dei beni*, Giuffrè, Milano, 1984; ZENO-ZENCOVICH, V.: “Cosa”, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, UTET, Torino, 1989, p. 439 ss.; COSTANTINO, M.: *I beni in generale*, 2ª ed., in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (diretto da P. RESCIGNO), VII, UTET, Torino, 2005, p. 3 ss.; GAMBARO, A.: *I beni*, in AA.VV.: *Trattato di diritto civile e commerciale* (già diretto da A. CICU, F. MESSINEO e L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER), Giuffrè, Milano, 2012, p. 1 ss.; ID.: *La proprietà*, cit., p. 53 ss.
- 4 In proposito, PERLINGIERI, G.: “«Sostenibilità», ordinamento giuridico e «retorica dei diritti». A margine di un recente libro”, *Il Foro napoletano*, 2020, p. 102, osserva che “la sostenibilità è un concetto trasversale che riguarda il giudice ed il legislatore; ed è anche un sostantivo che deve assistere l'operatività di tutti gli istituti giuridici, al fine di assicurare il rispetto della gerarchia delle fonti e dei valori”.

### • Erika Giorgini

Professore Ordinario di Diritto privato nell'Università Politecnica delle Marche. E-mail: erika.giorgini@univpm.it.

In questa prospettiva, ci si propone, anzitutto, di indagare le conseguenze che sul piano applicativo discendono dalla qualificazione del rifiuto in termini di bene giuridico.

A tal fine, occorre partire dall'imprescindibile contributo che la dottrina piú sensibile già da tempo ha offerto per individuare una nozione di "bene" maggiormente adeguata a far fronte all'evoluzione del progresso tecnologico e alla costante emersione di nuovi beni e interessi meritevoli di tutela<sup>5</sup>. Va immediatamente sottolineato che i c.dd. nuovi beni<sup>6</sup> sono per lo piú privi dei caratteri che la dottrina tradizionale aveva ritenuto coesenziali alla nozione dell'art. 810 c.c. strettamente legata al diritto di proprietà e all'idea naturalistica di "cosa".

In estrema sintesi, secondo la visione tradizionale, infatti, la disciplina dei beni coinvolgeva soltanto le entità materiali<sup>7</sup> suscettibili di costituire l'oggetto di un diritto di proprietà<sup>8</sup>. Tale concezione finiva per escludere dall'ambito di applicabilità dei beni sia le cose immateriali, quali l'informazione, sia le cose non suscettibili di appartenenza esclusiva, come le *res communes omnium* e le *res derelictae*.

Tuttavia, altra parte della dottrina non ha mancato di rilevare come la previsione dell'art. 810 c.c., nonostante la sua collocazione nell'ambito del libro III del codice civile dedicato alla proprietà, mostri di considerare il concetto di bene in una prospettiva piú ampia, e cioè quale oggetto di situazioni giuridiche soggettive<sup>9</sup>.

5 Sul punto, v. le considerazioni di PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, III, cit., p. 198, il quale rileva che "l'avvento della rivoluzione digitale ha imposto una riconsiderazione delle tradizionali tecniche di qualificazione delle situazioni soggettive: la crescente diffusione di interessi "intangibili" e immateriali, unitamente all'inarrestabile espansione di nuove tecniche di espressione e compimento degli atti di vita quotidiana, pone l'interprete dinanzi a situazioni di dubbia definizione e ancor piú di incerta regolamentazione, ove, oltre all'intersezione di tratti di realtà e obbligatorietà, s'impongono necessarie connessioni con i diritti della personalità".

6 Tra gli studiosi che, piú di recente, si sono soffermati sulla teoria dei beni, alcuni hanno posto l'accento sui c.dd. beni comuni: cfr., tra gli altri, i contributi editi in AA.VV.: *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica* (a cura di U. MATTEI, E. REVIGLIO e S. RODOTÀ), Il Mulino, Bologna, 2007; MATTEI, U.: *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari, 2011, *passim*; VITALE, E.: *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Laterza, Roma-Bari, 2013, *passim*. In proposito, si vedano le considerazioni di PERLINGIERI, G.: "Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e un'«utilità sociale» prese sul serio", *Rassegna di diritto civile*, 2022 (in corso di stampa, letto per la cortesia dell'A.), il quale sottolinea la necessità di chiedersi se l'espressione "bene comune" sia o meno un termine ambiguo, se non addirittura superfluo, posto che gli stessi interessi che questa "categoria" intende tutelare potrebbero essere perseguiti – in una prospettiva sistematica e assiologica – attraverso un'adeguata considerazione dei concetti di "funzione sociale" e "utilità sociale".

7 In termini, v., per tutti, SANTORO-PASSARELLI, F.: *Dottrine generali del diritto civile*, (1966), Jovene, Napoli, rist. 2012, p. 56.

8 Così, ancora SANTORO-PASSARELLI, F.: *Dottrine generali*, cit., p. 55, secondo cui "[I]e cose, per poter formare oggetto di rapporti giuridici, debbono essere beni [...] suscettibili di appropriazione: le cose non appropriabili, ancorché atte a soddisfare un bisogno umano, proprio perché comuni a tutti, come l'aria, l'acqua fluente e simili, non formano oggetto di rapporti giuridici".

9 PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, III, cit., p. 322; Id.: *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, cit., p. 85.

Inoltre, una visione correttamente sistematica ed assiologica consente di affermare che, ai fini dell'individuazione di un bene giuridico, non assume alcun rilievo la circostanza che una data entità non sia in proprietà di alcuno (c.dd. *res nullius*)<sup>10</sup>, oppure che le sue caratteristiche intrinseche la rendano insuscettibile di godimento esclusivo (c.dd. *res communes omnium*, quali l'ambiente<sup>11</sup>, l'aria, l'acqua, ecc.), posto che, come già detto, condizione necessaria e sufficiente è, invece, l'idoneità di tale entità a soddisfare un interesse, patrimoniale o non patrimoniale, meritevole di tutela<sup>12</sup>.

Sulla base di tali premesse, ed in linea con i più recenti interventi normativi dell'Unione europea, non possono esservi dubbi che anche i rifiuti sono beni in senso giuridico (art. 810 c.c.)<sup>13</sup>, in quanto la titolarità delle situazioni giuridiche soggettive inerenti a tali oggetti è funzionale al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela sia individuali, sia collettivi e non necessariamente di carattere patrimoniale.

## II. I CONCETTI DI “RIFIUTO” E DI “BENE” NEGLI ORIENTAMENTI DELLE CORTI SOVRANAZIONALI.

La qualificazione del rifiuto quale bene in senso giuridico che non presuppone necessariamente l'attitudine di soddisfare un interesse economico<sup>14</sup> va confrontata con taluni orientamenti dei giudici sovranazionali. Questi ultimi, in ragione della loro incidenza anche nell'ordinamento interno, devono essere presi attentamente in considerazione.

A tal proposito, la Corte di Lussemburgo si è espressa in ordine a concetti affini a quello di bene e, segnatamente, a quello di “merce”. Sul punto è costante nell'affermare che nell'ambito della suddetta nozione di “merce” rientrano i

10 In senso contrario, v., però, PUGLIATTI, S.: “Beni”, cit., p. 174, ad avviso del quale “una *res nullius* può essere un bene economico, ma non dà vita ad un bene giuridico, se non quando sia intervenuta l'occupazione ad opera di un determinato soggetto, che ne abbia acquistato il diritto di proprietà”.

11 Cass., 17 aprile 2008, n. 10118, *Giurisprudenza italiana*, 2008, p. 2708.

12 Così, PUGLIATTI, S.: “Beni”, cit., p. 174; PERLINGIERI, P.: “L'informazione”, cit., p. 333.

13 Non così, invece, FEDERICI, R.: “A proposito di ‘cose’”, cit., p. 311: “[r]elativamente ai rifiuti solidi, liquidi e gassosi, non solo si deve dubitare fortemente, ma si deve escludere *a priori* che essi possano essere considerati beni”; ID.: “I rifiuti”, cit., p. 1077; FEDERICI, R.: “La nozione di rifiuti”, cit., p. 1051. Cfr. anche GAMBARO, A.: *La proprietà*, cit., p. 378, secondo cui i rifiuti sono “beni mobili negativi divenuti oggetto di attenta regolazione al fine di evitare che essi vengano dispersi nell'ambiente”. Nella prospettiva qui accolta, NAZZARO, A.C.: “Waste”, cit., pp. 27-28; EAD.: “Rifiuti”, cit., p. 624; RESTA, G.: “I rifiuti”, cit., p. 223, il quale considera i rifiuti “beni di secondo grado, che emergono cioè come residui di un processo produttivo o di vicende di consumo, e che vengono attratti nella dimensione dell'appartenenza in senso giuridico già in base alla logica normativa della specificazione”.

14 Autorevole dottrina insegna, infatti, che altro è il “bene” in senso economico, in quanto fonte di utilità e suscettibile di utilizzazione da parte della collettività, altro è il “bene” in senso giuridico, quale oggetto di tutela da parte dell'ordinamento: così, PUGLIATTI, S.: “Beni”, cit., p. 169.

"prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali"<sup>15</sup>, tra i quali anche i rifiuti riciclabili e riutilizzabili<sup>16</sup>.

Deve essere subito osservato che la nozione europea di "merce" non è sovrapponibile a quella codicistica di bene (art. 810 c.c.), in quanto presenta un ambito applicativo più ristretto. La nozione europea di "merce" prende, infatti, in considerazione soltanto quei beni oggetti di rapporti patrimoniali, laddove, invece, il concetto evocato dall'art. 810 c.c. è suscettibile di ricomprendere al suo interno anche "quelle cose non suscettibili di acquisto le quali, pur essendo *extra commercium*, sono comunque punti di riferimento oggettivo di più di una situazione giuridica – non necessariamente diritto soggettivo – anche di tipo non patrimoniale"<sup>17</sup>.

Volgendo lo sguardo alla Corte di Strasburgo, questa, prendendo le mosse dalla nozione di "bene" contenuta nell'art. I, prot. add. CEDU, la interpreta in un'accezione particolarmente ampia<sup>18</sup>, suscettibile di convogliare al suo interno non soltanto le cose oggetto di diritti reali, bensì tutte le situazioni giuridiche soggettive aventi rilevanza economica, compresi i diritti di credito<sup>19</sup> e, più in generale, ogni interesse patrimoniale<sup>20</sup>.

- 15 Corte giust., 10 dicembre 1968, c. 7/68, Commissione c. Italia, [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu), nella quale si legge che "[a] norma dell'articolo 9 del trattato, la Comunità si fonda su un'unione doganale "che si estende al complesso degli scambi di merci". Per merci ai sensi di detta disposizione si devono intendere i prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali. I prodotti contemplati dalla legge italiana, indipendentemente dalle caratteristiche che li distinguono dagli altri beni commerciabili, hanno in comune con questi ultimi la caratteristica di essere pecuniariamente valutabili e di poter quindi costituire oggetto di negozi commerciali. Tale modo di vedere corrisponde d'altro canto all'impostazione della stessa legge italiana, che determina la tassa litigiosa in funzione del valore degli oggetti di cui trattasi". Sulla base di tali premesse, la Corte ha affermato che nel concetto comunitario di "merce" rientrano gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o tecnologico (ex l. 1° giugno 1939, n. 1089), i quali, dunque, salvo le deroghe espressamente previste dal trattato, sono soggetti alle norme comunitarie, comprese le disposizioni inerenti all'Unione doganale. V. anche Corte giust., 9 luglio 1992, c. 2/90, Commissione c. Belgio, [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu); Corte giust., 21 ottobre 1999, c. 97/98, Peter Jägerskiöld c. Torolf Gustafsson, *ivi*; Corte giust., 26 ottobre 2006, c. 65/05, Commissione c. Repubblica Ellenica, *ivi*.
- 16 Corte giust., 28 marzo 1990, cc. 206/88 e 207/88, Vessoso e Zanetti, [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu); Corte giust., 9 luglio 1992, c. 2/90, *cit*.
- 17 Testualmente, PERLINGIERI, P.: "L'informazione", *cit.*, p. 333.
- 18 In argomento, CARABETTA, S.: "La tutela della proprietà e del credito nella giurisprudenza della Corte EDU. Problemi di inquadramento giuridico", *Jus civile*, 2015, p. 709, osserva che "[I] Giudici dei diritti umani hanno interpretato in senso spiccatamente estensivo il termine "beni" con progressivo ampliamento dei relativi confini, includendovi un'ampia gamma di interessi economici"; nello stesso senso, ANGIOLINI, C.: "L'interpretazione estensiva dell'art. I, prot. I, Cedu: fra tutele proprietarie e beni comuni", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, p. 328.
- 19 Corte eur. dir. uomo, 9 dicembre 1994, Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia, [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int). In senso conforme, Corte eur. dir. uomo, 3 luglio 2003, Buffalo S.r.l. in liquidazione c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, Grande cam., 22 giugno 2004, Broniowski c. Polonia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 31 marzo 2009, Simaldone c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 8 marzo 2011, Eltari c. Albania, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 24 settembre 2013, De Luca c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 5 luglio 2016, Krahulec c. Slovacchia, *ivi*.
- 20 Corte eur. dir. uomo, 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia, [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), pronunciata in riferimento all'interesse di un privato ad acquistare la proprietà di un'opera d'arte che era stata espropriata dallo Stato nell'esercizio della c.d. prelazione artistica. Di legittima aspettativa all'acquisto effettivo di un bene a titolo di proprietà discorre Corte eur. dir. uomo, 12 luglio 2001, Hans-Adam II di Liechtenstein c. Germania, *ivi*.

Tale impostazione si distingue da quella dei giudici di Lussemburgo proprio perché ricomprende nella nozione di bene la vasta gamma delle situazioni soggettive patrimoniali aderendo a quelle teorie che ritengono da tempo superata la distinzione tra situazioni reali e creditorie<sup>21</sup>.

Tuttavia, anche la Corte di Strasburgo accede all'idea secondo la quale il bene (anche in senso giuridico) è inscindibilmente legato alle utilità economiche di una data *res*. Ancora una volta simili ricostruzioni, seppur di ultimi decisori, non possono essere trasposte, *sic et simpliciter*, nell'ordinamento nazionale.

Infatti, e secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, le disposizioni della Convenzione europea, in quanto aventi natura di "parametro interposto"<sup>22</sup>, sono pur sempre subordinate alle norme costituzionali<sup>23</sup>, potendo, dunque, essere dichiarate illegittime dalla Consulta là ove se ne accerti il contrasto con i principi fondamentali. L'interprete, pertanto, è pur sempre chiamato a verificare, di volta in volta, la compatibilità delle disposizioni della Convenzione, così come interpretate dai giudici di Strasburgo, con i principi e i valori fondamentali dell'ordinamento italo-europeo<sup>24</sup> e, in particolare, per quanto concerne le nozioni

21 Invero, da tempo la dottrina più sensibile rileva che, se da un lato le tradizionali caratteristiche dei diritti reali (assolutezza, inerenza, immediatezza) non si riscontrano in tutte le situazioni connotate da realtà, le stesse, per altro verso, vengono ravvisate anche con riferimento a situazioni annoverate nell'ambito dei diritti di credito; inoltre, alcuni profili di disciplina che, in precedenza, erano ritenuti esclusivi dei diritti reali sono stati estesi anche ai diritti di credito, in considerazione della crescente rilevanza economica degli stessi, sì che le situazioni reali e obbligatorie sono suscettibili di una trattazione unitaria: sul punto, v., ampiamente, PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, III, cit., p. 187 ss.; Id. e FERRONI, L., in PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, 10<sup>a</sup> ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, p. 271 ss.

22 Corte cost., 22 ottobre 2007, nn. 348 e 349, *Il Foro italiano*, 2008, c. 39 ss. In senso conforme, v., tra le altre, Corte cost., 25 febbraio 2008, n. 39, *ivi*; Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317, *Cassazione penale*, 2010, p. 1729; Corte cost., 14 aprile 2010, n. 138, *www.giurcost.org*; Corte cost., 7 marzo 2011, n. 80, *ivi*; Corte cost., 2 aprile 2012, n. 78, *ivi*; Corte cost., 8 ottobre 2012, n. 230, *ivi*; Corte cost., 14 gennaio 2005, n. 49, *ivi*. La posizione della Corte costituzionale è in linea con l'orientamento dei giudici di Lussemburgo: v., *ex multis*, Corte giust., 26 febbraio 2013, c. 617/10, Akerberg Fransson, *www.eur-lex.europa.eu*; Corte giust., 24 aprile 2012, c. 571/10, Kamberaj, *ivi*, nelle quali si è precisato che, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e una norma della Convenzione, il rinvio operato dall'art. 6, § 3, Tratt. UE alla Cedu non impone al giudice nazionale, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa, poiché tale disposizione non disciplina il rapporto tra la Cedu e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

23 Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317, cit., secondo cui "[l]'integrazione del parametro costituzionale rappresentato dal primo comma dell'art. 117 Cost. non deve intendersi come una sovraordinazione gerarchica delle norme CEDU – in sé e per sé e quindi a prescindere dalla loro funzione di fonti interposte – rispetto alle leggi ordinarie e, tanto meno, rispetto alla Costituzione. Con riferimento ad un diritto fondamentale, il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall'ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa. [...] Del resto, l'art. 53 della stessa Convenzione stabilisce che l'interpretazione delle disposizioni CEDU non può implicare livelli di tutela inferiori a quelli assicurati dalle fonti nazionali"; nello stesso senso, v. Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311, *Rivista di diritto internazionale*, 2010, p. 163; Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113, *ivi*, 2011, p. 960; Corte cost., 22 luglio 2011, n. 236, *Giurisprudenza costituzionale*, 2011, p. 3021; Corte cost., 11 novembre 2011, n. 303, *ivi*, 2012, p. 553.

24 Nel senso che "[l]a Corte costituzionale, quale garante della Costituzione, non può esimersi dalla verifica di conformità delle disposizioni delle Convenzioni internazionali – in particolare della Cedu – nei termini dell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, escludendone il valore incondizionatamente vincolante", PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, 4<sup>a</sup> ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, pp. 130-131.

di bene e di proprietà, con la "funzione sociale" al cui perseguimento è strumentale il riconoscimento delle proprietà, pubbliche e private (art. 42, comma 2, cost.).

### III. IL RIFIUTO QUALE "OGGETTO DI DIRITTI". CONSEGUENTE APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DEGLI STATUTI PROPRIETARI.

Ricondotta la nozione di rifiuto nei termini sopra detti – e ancorché non sia necessario, secondo la visione che qui si accoglie, che l'entità sia oggetto di situazioni proprietarie per assurgere a bene – il rifiuto è suscettibile di costituire anche oggetto di situazioni di appartenenza esclusiva.

La proprietà dei rifiuti, al pari di ogni altro bene, è sempre, tuttavia, sottoposta ai limiti interni voluti dall'ordinamento nella sua unitarietà e complessità. In particolare, com'è noto, la proprietà si deve conformare al perseguimento della "funzione sociale" (art. 42 cost.), ma nondimeno, come è stato attentamente osservato<sup>25</sup>, la funzione sociale della proprietà è strettamente correlata alla solidarietà costituzionale tanto che la prima non può essere rettamente compresa se non in relazione alla seconda proprio perché "la funzione sociale non ha una portata esclusivamente patrimoniale ed economicistica bensì è espressione [...] di quella più ampia solidarietà sociale che deve appunto oggi caratterizzare i rapporti tra soggetti privati e tra costoro e lo Stato"<sup>26</sup>.

Così, il principio costituzionale di solidarietà sociale (art. 2 cost.) impone di considerare la proprietà non più come il diritto assoluto per antonomasia, bensì quale situazione soggettiva caratterizzata, oltre che da poteri e prerogative, anche da obblighi<sup>27</sup>, specie allorché i comportamenti imposti al titolare del diritto sulla res siano funzionali alla salvaguardia di interessi fondamentali della persona e aventi rilevanza collettiva, quali, in particolare, la tutela della salute e dell'ambiente<sup>28</sup>.

25 Sul punto, PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, III, cit., pp. 304-305, osserva che "[I]a funzione sociale, in quanto criterio di conformazione di ogni situazione dominicale, delimita la concreta utilizzazione del bene. L'ascrizione dei limiti e degli obblighi al contenuto della proprietà, quale situazione soggettiva unitaria, comporta che la relativa violazione rilevi ai fini della stessa esistenza del diritto dominicale". Nel senso che "ogni diritto ha una funzione sociale e i relativi limiti sono fisiologici e interni a esso, al fine di garantire la realizzazione di detta funzione e la conformità della situazione soggettiva nel momento statico e in quello dinamico al sistema ordinamentale vigente", DI NELLA, L. e PERLINGIERI, G.: "A proposito della traduzione italiana *De l'abus des droits* di Louis Josserand", in JOSSEERAND, L.: *L'abuso dei diritti*, (1905), trad. it., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, pp. XX-XXI.

26 PERLINGIERI, P.: *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, cit., p. 124.

27 In proposito, PERLINGIERI, P.: *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, cit., p. 6, il quale rileva che "[t]utta la storia del diritto di proprietà, come di altri istituti, è un graduale trapasso dalla teoria del diritto soggettivo alla teoria della potestà, in cui cioè si ha prevalenza di limiti, di vincoli, di oneri, di obblighi. [...] La proprietà, nata come espressione significativa del diritto soggettivo si è trasformata in potestà, tanto che talvolta si sostiene che il proprietario è un funzionario, cioè titolare di una funzione".

28 PERLINGIERI, P.: "Conclusione dei lavori", in AA.VV.: *Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici. Esperienze a confronto* (a cura di F. ALCARO, C. FENGA, E. MOSCATI, F. PERNICE e R. TOMMASINI), Firenze University Press, Firenze, 2005, p. 253: "[I]a tutela dell'ambiente si realizza con l'attuazione non soltanto di diritti o [...] di interessi legittimi, ma anche di doveri della persona (proprietario, lavoratore e imprenditore che sia), la quale è tenuta a prestare il suo contributo affinché la salubrità ambientale si



In questo senso si è pronunciata – sia pure in àltero ambito – anche la Corte di cassazione, la quale ha affermato che la protezione dell'ambiente, oltre che del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, “giustifica l'affermazione di limitazioni all'uso della proprietà dei beni vincolati alla luce dell'equilibrio costituzionale tra gli interessi in gioco, che vede alcune delle facoltà del diritto dominicale recessive di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali, in attuazione della funzione sociale della proprietà”<sup>29</sup>.

Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono limiti alle prerogative del proprietario, piuttosto che avere natura di norme eccezionali, costituiscono, invece, espressione di princípi generali, le stesse possono pertanto trovare applicazione anche con riferimento alle situazioni di appartenenza non esclusiva e alle situazioni possessorie<sup>30</sup>.

In questa prospettiva, può affermarsi, ad esempio, che le condotte di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, previste dal testo unico sull'ambiente<sup>31</sup>, sono altresí, suscettibili di essere qualificate, dal punto di vista civilistico, quali atti emulativi<sup>32</sup> proprio perché contrastanti con la funzione sociale della proprietà<sup>33</sup> e con il principio costituzionale di solidarietà sociale dando luogo all'applicazione della relativa disciplina (art. 833 c.c.), espressione del piú generale divieto di abuso delle situazioni soggettive<sup>34</sup>.

---

preservi”; Id.: “Persona, ambiente e sviluppo”, in AA.VV.: *Contratto e ambiente. L'analisi “ecologica” del diritto contrattuale. Atti del Convegno di Bari, 22-23 ottobre 2015* (a cura di M. PENNASILICO), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 322; Id.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, IV, *Attività e responsabilità*, 4ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 326.

29 In termini, testualmente, Cass., 27 novembre 2013, n. 26496, [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

30 Nel senso che il divieto di atti emulativi “non è essenziale ed esclusivo della proprietà né delle situazioni soggettive reali, bensí è una caratteristica di tutte le situazioni giuridiche soggettive patrimoniali”, PERLINGIERI, P.: *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, cit., p. 196.

31 Il divieto di abbandono e di deposito dei rifiuti, nonché di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee è sancito dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Con riferimento a tali condotte, il codice obbliga il responsabile, in solido con il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento relativi al territorio interessato, all'avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Sono, altresí, previste (artt. 255-256, d.lg. n. 152/2006) delle sanzioni amministrative pecuniarie per le condotte vietate e, finanche, l'arresto nel caso di mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di cui all'art. 192, d.lg. n. 152/2006.

32 In argomento la letteratura è sconfinata. V. almeno, ALLARA, M.: “Atti emulativi (diritto civile)”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 33 ss.; TORRENTE, A.: “Emulazione (diritto civile)”, in *Novissimo digesto italiano*, vol. VI, UTET, Torino, 1968, p. 521 ss.; GAMBARO, A.: “Emulazione (diritto civile)”, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, vol. VII, UTET, Torino, 1991, p. 439 ss.; PATTI, S.: “Atti emulativi: applicazione incerta dell'art. 833 cod. civ.”, *Immobili e diritto*, 2005, p. 9 ss.; VITOLO, R.: *Atti emulativi e solidarietà costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, *passim*; GUERINONI, E.: “Il divieto di atti emulativi”, in AA.VV.: *Trattato dei diritti reali*, I, *Proprietà e possesso* (diretto da A. GAMBARO e U. MORELLO), Giuffrè, Milano, 2008, p. 497 ss.

33 Da sottolineare che proprio il mancato rispetto della funzione sociale della proprietà contribuisce a integrare l'illecito addirittura penale. V. da ultimo Cass., 4 aprile 2019, n. 27911, [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

34 Così, PERLINGIERI, P.: *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, cit., p. 196; COMPORTI, M.: *Diritti reali in generale*, in AA.VV.: *Trattato di diritto civile e commerciale* (già diretto da A. CICU, F. MESSINEO e L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER), Giuffrè, Milano, 2011, p. 193. Per le nozioni di “abuso” e di “eccesso” della situazione soggettiva, v., per tutti, PERLINGIERI, P. e FEMIA, P.: *Nozioni introduttive e princípi fondamentali del diritto civile*, 2ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, p. 142 ss. A fronte dell'assenza, nel codice italiano vigente del 1942, della previsione di un generale divieto di abuso del diritto, il dibattito sulla

L'abbandono ingiustificato di tali sostanze non soltanto è suscettibile di recare un significativo danno all'ambiente e al territorio interessato, ma talvolta tale condotta ben potrebbe essere priva di alcuna utilità per il proprietario dei rifiuti<sup>35</sup>.

Peraltro, di una tale conclusione non si può dubitare posto che è ormai sufficientemente consolidata la impostazione secondo la quale, per ravvisare il carattere emulativo di una data condotta, non sia necessaria la sussistenza (oltre che dell'elemento oggettivo) del requisito soggettivo rappresentato dall'intenzione di arrecare pregiudizio ai terzi con la propria condotta (c.d. "animus nocendi")<sup>36</sup>.

Tra l'altro deve essere sgombrato il campo anche dalla possibile tentazione di qualificare l'abbandono del rifiuto quale rinuncia<sup>37</sup> della situazione dominicale e, dunque, legittima in quanto atto dispositivo rientrante nel contenuto del diritto stesso ex art. 832 c.c.

Di là, infatti, dai recenti fermenti nella giurisprudenza teorica<sup>38</sup> e pratica<sup>39</sup> in merito alle diverse tipologie di rinuncia in ragione degli effetti dell'atto (traslativa,

---

configurabilità dello stesso è tornato all'attenzione degli interpreti a séguito di alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità: in particolare, v. Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, *Rassegna di diritto civile*, 2010, p. 577 ss., con nota di GIORGINI, E.: "Recesso *ad nutum* secondo ragionevolezza", a cui sia consentito il rinvio.

- 35 Sul punto, v. NAZZARO, A.C.: "Waste", cit., p. 27, la quale precisa che "abdication act of the owner does not necessarily and does not always mark the end of the life cycle of the property".
- 36 COSÌ, PERLINGIERI, P.: *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, cit., p. 200. In diversa posizione v. QUARTA, A.: "Cose derelitte", *Rivista di diritto civile*, 2014, pp. 797-798.
- 37 Sulla rinuncia quale atto dismissivo il cui "effetto essenziale e costante [...] è la perdita del diritto da parte del soggetto rinunziante, mentre l'estinzione dello stesso è effetto secondario, riflesso, eventuale", PERLINGIERI, P.: *Remissione del debito e rinuncia al credito*, Jovene, Napoli, 1968, pp. 75-76; Id.: *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento. Artt. 1230-1259*, in *Commentario del codice civile* (diretto da A. SCIALOJA e G. BRANCA), Zanichelli-Società Foro italiano, Bologna-Roma, 1975, p. 180; conforme, MACIOCE, F.: "Rinuncia (diritto privato)", in *Enciclopedia del diritto*, vol. XL, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 923-925, spec. p. 926.
- 38 In dottrina, cfr., di recente, VITERBO, F.G.: "La rinuncia del comproprietario al suo diritto", *Rivista di diritto civile*, 2016, p. 387 ss.; BRIZZOLARI, V.: "La rinuncia alla proprietà immobiliare", *ivi*, 2017, p. 187 ss.; Id.: "Note a margine di un caso emblematico di rinuncia alla proprietà immobiliare", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, p. 631 ss.; LA PORTA, U.: "La rinuncia alla proprietà", *Rassegna di diritto civile*, 2018, p. 484 ss.; PASQUINO, T.: "La rinuncia alla proprietà immobiliare, con particolare riferimento alla quota in multiproprietà", *Nuovo diritto civile*, 2019, p. 25 ss.; FRANCO, R.: *La rinuncia alla proprietà (immobiliare): ripensamenti sistematici di (antiche e recenti) certezze*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, *passim*; LACCARINO, G.: *La rinuncia nel diritto italiano, I, I singoli casi in materia civile e processuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 295 ss.; ORLANDO, G.: "Rinuncia opportunistica alla proprietà immobiliare e abbandono immobiliare", *Il Diritto dell'economia*, 2021, p. 233 ss. V., altresì, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 216-2014/C, "La rinuncia alla proprietà e ai diritti reali di godimento", [www.notariato.it](http://www.notariato.it) (ultimo accesso: 28 novembre 2021).
- 39 Afferma l'ammissibilità della rinuncia c.d. "abdicativa" alla proprietà immobiliare, con riferimento alla posizione del privato che, a séguito di c.d. "occupazione acquisitiva" da parte della p.a., agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito, Cass., Sez. un., 19 gennaio 2015, n. 735, [www.dejure.it](http://www.dejure.it), secondo la quale "[l]'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno"; in senso analogo sembra essere orientata Cass., ord. 11 dicembre 2020, n. 28297, *Responsabilità civile e previdenza*, 2021, p. 274. In senso contrario, Cons. st., Ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 2, *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2020, p. 322; Cons. st., Ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 4, *ivi*, 2020, p. 302; Cons. St., Ad. plen., 5 febbraio 2020, n.

abdicativa, liberatoria), non può sfuggire che la valutazione della sussistenza del requisito oggettivo ai fini della configurabilità dell'atto emulativo non può essere la mera assenza di utilità del bene abbandonato-rinunciato. L'assenza di utilità, infatti, non può essere valutata senza tenere in debito conto anche altri interessi concorrenti e/o addirittura preminenti.

Di tal che se l'abbandono del rifiuto avviene in violazione di specifiche disposizioni questo è certamente illegittimo e non è ovviamente in alcun modo ipotizzabile una c.d. rinuncia liberatoria. Del pari, non sono rinunciabili, neppure con effetto abdicativo, quelle situazioni giuridiche soggettive relative al bene rifiuto quando siano effettuate in violazione del principio di solidarietà e non assicurino la funzione sociale della proprietà, ancorché il mantenimento del rifiuto nella propria sfera giuridica soggettiva non crei alcuna utilità.

In definitiva, il divieto di atti emulativi (art. 833 c.c.) diviene uno strumento idoneo a conformare anche la condotta del proprietario dei rifiuti ai ridetti principi della solidarietà sociale (art. 2 cost.) e della tutela ambientale (artt. 9, 32, 41, comma 2, cost.).

Strettamente collegata alla disciplina degli atti emulativi è quella delle immissioni (art. 844 c.c.), la quale è anch'essa da tempo oggetto di una rilettura ermeneutica "secondo Costituzione"<sup>40</sup>, con l'importante conseguenza, per quel che qui rileva, di estendere la tutela inibitoria anche le ipotesi di immissioni incidenti sull'ambientale lesive dei diritti fondamentali della persona umana<sup>41</sup>.

La possibilità di applicare l'art. 844 c.c. trova, del resto, ulteriore conferma sia nell'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale è ferma nell'affermare la violazione, da parte degli Stati, del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) in presenza di ipotesi di immissioni illecite<sup>42</sup>, sia nella posizione della Corte di giustizia, la quale riconosce che "la tutela

---

5, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); Cons. St., 21 settembre 2020, n. 5527, *ivi*; Cons. St., 9 novembre 2020, n. 6863, *ivi*.

40 In termini, CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Disciplina delle immissioni e interpretazione sistematica. Un caso di bilanciamento tra interessi non patrimoniali in conflitto", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, p. 850 ss.

41 In giurisprudenza, v. Cass., 11 aprile 2006, n. 8420, in AA.VV.: *L'interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche* (a cura di G. PERLINGIERI e G. CARAPEZZA FIGLIA), 2ª ed., Napoli, 2021, p. 59, con nota di CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Immissioni e tutela della salute"; Cass., 16 ottobre 2015, n. 20927, [www.dejure.it](http://www.dejure.it), ove si riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da immissioni lesive del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane; in senso conforme, v., altresì, Cass., Sez. un., 1 febbraio 2017, n. 2611, in *Rassegna di diritto civile*, 2018, p. 1395 ss., con nota di COCCO, A.: "Il danno esistenziale da immissioni «abitative»".

42 V., tra le altre, Corte eur. dir. uomo, 16 novembre 2004, *Moreno Gomez c. Spagna*, [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int); Corte eur. dir. uomo, 20 maggio 2010, *Oluic c. Croazia*, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 9 novembre 2010, *Deés c. Ungheria*, *ivi*.

dell'ambiente [...] è [...] idonea a giustificare una restrizione dell'esercizio del diritto di proprietà<sup>43</sup>.

#### IV. I LIMITI “INTERNI” ALLA PROPRIETÀ DEI RIFIUTI E LA VALORIZZAZIONE DELLA “FUNZIONE SOCIALE” IMPONGONO UNA RIFLESSIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA RELATIVA INCIDENZA SUI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI.

La concezione del rifiuto quale “bene”, la conseguente applicabilità del regime degli statuti proprietari e, in particolar modo, la giusta considerazione dei limiti interni strumentali alla realizzazione della “funzione sociale”, costituiscono la base valoriale per indagare il rapporto tra gestione dei rifiuti e incidenza sui diritti umani fondamentali<sup>44</sup>. A tal proposito, la contemporanea rilevanza di interessi della persona e quelli del mercato fa sí che non vi possano essere dubbi della preminenza dei primi sui secondi, non essendo neppure necessario operare un bilanciamento<sup>45</sup>.

Già nel 1992, la Corte di Lussemburgo<sup>46</sup> aveva sottolineato come la necessità di tutelare l'ambiente e la salute collettiva fosse suscettibile di giustificare l'adozione di misure che possono limitare la circolazione dei rifiuti, quali il divieto imposto ad uno Stato di depositare nel proprio territorio rifiuti provenienti da un altro Stato membro.

Infatti, la Corte, pur avendo ribadito come i rifiuti, in quanto “merci” aventi valore commerciale<sup>47</sup>, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 30 Tratt. CE, aveva nondimeno riconosciuto che tali entità costituiscono pur sempre “oggetti di natura particolare”, il cui “accumulo, ancor prima di diventare pericoloso per la salute, costituisce, tenuto conto in particolare della capacità limitata di ciascuna

43 Così, tra le altre, Corte giust., Grande sez., 15 gennaio 2013, c. 416/10, Jozef Krížan e a. c. Slovenská inšpekcia životného prostredia, [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu).

44 Il riferimento è, anzitutto, ai diritti fondamentali alla salute (su cui v., per tutti, PERLINGIERI, P.: “Il diritto alla salute quale diritto alla personalità”, (1982), in *Id.*: *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, p. 103 ss.) e all'ambiente salubre, la cui configurabilità nel nostro ordinamento è stata riconosciuta, per la prima volta, dalle pronunce Cass., Sez. un., 9 marzo 1979, n. 1463 e Cass., Sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172. In tema, significativi spunti in PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, IV, cit., pp. 326-327, il quale osserva che “[s]e lo sviluppo civile di un Paese non è dato dal prodotto interno lordo (Pil) (secondo una concezione ragionieristica, economicistica dei rapporti sociali e umani), ma dipende dal grado di realizzazione del benessere e della qualità della vita degli uomini [...], esso è “sostenibile” quando non ostacola ma garantisce il pieno e libero sviluppo della persona umana. L'ambiente – articolato di esseri senzienti – è vita da proteggere al fine di consentire lo sviluppo della persona”. V., altresì, PENNASILICO, M.: “La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico””, *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2020, p. 4 ss.

45 Al riguardo, PERLINGIERI, G.: *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, p. 103; *Id.*: “Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale”, *Rivista di diritto civile*, 2018, p. 716; GIORGINI, E.: *Ragionevolezza e autonomia negoziale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, p. 70 ss., al quale sia consentito il rinvio.

46 Corte giust., 9 luglio 1992, c. 2/90, cit.

47 Corte giust., 28 marzo 1990, cc. 206/88 e 207/88, cit.

regione o località di riceverli, un pericolo per l'ambiente"<sup>48</sup>. Così argomentando, i giudici di Lussemburgo hanno correttamente affermato la prevalenza, sul piano assiologico, del diritto all'ambiente sulla libertà di circolazione di tali peculiari merci.

Sotto questo profilo, l'arresto della Corte è particolarmente significativo perché anticipa, di fatto, le importanti considerazioni svolte nelle note pronunce rese nei casi *Schmidberger*<sup>49</sup> e *Omega*<sup>50</sup>, ove si è affermato che i diritti fondamentali della persona, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni<sup>51</sup>, prevalgono sulle libertà economiche garantite dal Trattato, quali la circolazione delle merci e l'iniziativa economica privata.

La soluzione della Corte appare inoltre conforme con la gerarchia dei valori del nostro sistema ordinamentale, ove "il rispetto della persona e la protezione dell'*habitat*, assunti come valore unitario, costituiscono l'idea forte della legalità

48 Corte giust., 9 luglio 1992, c. 2/90, cit., ove si legge che "l'argomento secondo il quale esigenze imperative attinenti alla protezione dell'ambiente giustificano le misure contestate dev'essere considerato fondato".

49 Corte giust., 12 giugno 2003, c. 112/00, *Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge c. Republik Österreich*, [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu), in cui la Corte ha affermato che la tutela dei diritti fondamentali costituisce un "legittimo interesse che giustifica, in linea di principio, una limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal Trattato, quale la libera circolazione delle merci".

50 Corte giust., 4 ottobre 2004, c. 36/02, *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu).

51 Con la pronuncia Corte giust., 12 novembre 1969, c. 29/69, *Stauder*, [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu), la Corte di giustizia aveva affermato che "i diritti fondamentali della persona [...] fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce l'osservanza"; in senso conforme: Corte giust., 17 dicembre 1970, c. 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft mbH*, *ivi*, in cui la Corte ha ribadito che la tutela di tali diritti è "informata alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri", pur precisando come la stessa debba essere garantita "entro l'ambito della struttura e delle finalità della Comunità"; Corte giust., 14 maggio 1974, c. 4/73, *Nold*, *ivi*; Corte giust., 18 giugno 1991, c. 260/89, *Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE (ERT) c. Dimotiki Etairia Pliroforissis (DEP) e Sotirios Kouvelas*, *ivi*; Corte giust., 29 maggio 1997, c. 299/95, *Kremzow*, *ivi*; Corte giust., 28 marzo 2000, c. 7/98, *Krombach*, *ivi*; Corte giust., 6 marzo 2001, c. 274/99, *Connolly c. Commissione delle Comunità europee*, *ivi*; Corte giust., 22 ottobre 2002, c. 94/00, *Roquette Frères*, *ivi*; Corte giust., 12 giugno 2003, c. 112/00, cit.; Corte giust., 14 ottobre, 2004, c. 36/02, cit.; Corte giust., Grande sez., 27 giugno 2006, c. 540/03, *Parlamento c. Consiglio*, *ivi*. La Corte ha inoltre precisato che "[i] diritti fondamentali [...] non risultano [...] essere prerogative assolute e devono essere considerati in relazione alla funzione da essi svolta nella società. È pertanto possibile operare restrizioni all'esercizio di detti diritti, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, purché dette restrizioni rispondano effettivamente a finalità d'interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti": così, Corte giust., 13 luglio 1989, c. 5/88, *Wachauf c. Germania*, [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu); nello stesso senso, Corte giust., 12 giugno 2003, c. 112/00, cit., in cui la Corte ha chiarito, peraltro, che "altri diritti fondamentali [...], quali il diritto di ciascuno alla vita ovvero il divieto della tortura, nonché delle pene o di trattamenti inumani o degradanti, [...] non tollerano alcuna restrizione"; Corte giust., Grande sez., 9 novembre 2010, cc. 92/09 e 93/09, *Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert c. Land Hessen*, *ivi*. I principi affermati dalla giurisprudenza di Lussemburgo sono ora ribaditi, a séguito dell'entrata in vigore (1° dicembre 2009) del Trattato di Lisbona del 2007, dall'art. 6 Tratt. UE, secondo cui "[i] diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali". Nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo successiva al Trattato di Lisbona, v., tra le altre, Corte giust., 3 settembre 2009, cc. 402/05 e 415/05, *Kadi e Al Barakat*, [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu); Corte giust., 24 aprile 2012, c. 571/10, *Kamberaj*, *ivi*; Corte giust., 26 febbraio 2013, c. 617/10, *Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson*, *ivi*; Corte giust., Grande sez., 16 luglio 2020, c. 311/18, *Data Protection Commissioner c. Facebook Ireland Ltd, Maximilian Schrems*, *ivi*; Corte giust., 22 ottobre 2020, c. 702/19P, *Silver Plastics e a. c. Commissione*, *ivi*.

costituzionale<sup>52</sup>. Lo impone la previsione dell'art. 41 cost., che, dopo aver affermato che l'iniziativa economica privata è libera, precisa però che la stessa "[n]on può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"<sup>53</sup>.

Di rilievo è anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>54</sup>, la quale – sia pure in assenza, nella Convenzione, di una disposizione *ad hoc* –, ha ricondotto la tutela dell'ambiente all'ambito applicativo dell'art. 8 CEDU, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, fornendo un'interpretazione evolutiva di tale disposizione<sup>55</sup>.

Nella pronuncia del 1994, resa sul caso *López Ostra c. Spagna*<sup>56</sup>, la Corte ha invero riconosciuto che "un elevato livello di inquinamento ambientale può compromettere il benessere degli individui e impedire loro il pieno godimento delle loro abitazioni in modo tale da ledere la loro vita privata e familiare, senza comunque per questo, causare danni alla loro salute". Successivamente, nella sentenza *Guerra c. Italia*<sup>57</sup> del 1998, i giudici di Strasburgo hanno condannato lo Stato italiano per la violazione dell'art. 8 della Convenzione, ancora una volta sul presupposto per cui "[g]ravi pericoli per l'ambiente possono intaccare il benessere delle persone e privarle del godimento del loro diritto di domicilio e alla vita privata e familiare".

Tale impostazione è stata ribadita con la nota statuizione del 2012, resa sul caso *Di Sarno e a. c. Italia*<sup>58</sup>, in cui la Corte ha sanzionato l'Italia per l'inadempimento degli obblighi derivanti dagli artt. 8 e 13 CEDU, osservando che "il comune di Somma Vesuviana, dove i ricorrenti vivono e/o lavorano è stato interessato dalla crisi dei rifiuti. In Campania, infatti, dall'11 febbraio 1994 sino al 31 dicembre 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza e i ricorrenti sono stati costretti, tra la fine del 2007 e il mese di maggio del 2008, a vivere in un ambiente inquinato a causa delle esalazioni provenienti dalla spazzatura sparsa lungo le strade della città". Una volta affermato che "la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti costituiscono senza dubbio delle attività pericolose", la Corte ha rilevato

52 Così, testualmente, PENNASILICO, M.: "La "sostenibilità ambientale", cit., p. 47.

53 In argomento, Corte giust., 4 marzo 2010, c. 297/08, Commissione c. Italia, [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu).

54 Sulla giurisprudenza in tema di ambiente della Corte EDU, v. BRAMBILLA, P.: "La CEDU e l'emergenza rifiuti: la condanna del diritto interno in tema di danno ambientale", *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2012, p. 408 ss.; SCARCELLA, A.: "Giurisprudenza CEDU e diritto dell'ambiente: i principali «filoni» della Corte di Strasburgo", *Ambiente e sviluppo*, 2013, p. 129 ss.; FIMIANI, P.: "Inquinamento ambientale e diritti umani", in AA.VV.: *La Corte di Strasburgo. Gli speciali di Questione giustizia* (a cura di F. BUFFA e M.G. CIVININI), [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 2019, p. 376 ss.

55 CARDINALE, V.: "Il caso Di Sarno e a. contro Italia: riflessioni sul rapporto tra tutela dell'ambiente, diritto alla salute e gestione dei rifiuti", *Federalismi.it*, 2013, p. 4.

56 Corte eur. dir. uomo, 9 dicembre 1994, *López Ostra c. Spagna*, [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int).

57 Corte eur. dir. uomo, 19 febbraio 1998, *Guerra e a. c. Italia*, [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int).

58 Corte eur. dir. uomo, 10 gennaio 2012, *Di Sarno e a. c. Italia*, [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int).

che sulle autorità italiane “gravava [...] l’obbligo positivo di adottare delle misure ragionevoli ed idonee in grado di proteggere i diritti delle persone interessate al rispetto della loro vita privata e del loro domicilio e, in genere, al godimento di un ambiente sano e protetto”. Inoltre, e nel contestare le eccezioni sollevate dallo Stato, i giudici di Strasburgo hanno, altresí, convenuto sul fatto che la crisi non potesse essere attribuita ad un’ipotesi di forza maggiore, poiché, ed al contrario, le autorità nazionali, per un lungo periodo di tempo, si sono dimostrate incapaci di assicurare il corretto funzionamento del sistema di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti, “violando conseguentemente il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e della loro abitazione”. Secondo la Corte, dunque, la violazione dell’art. 8 CEDU prescinde dalla dimostrazione di un danno alla salute, e dunque, dall’inadempimento dello Stato alla previsione dell’art. 2 della Convenzione<sup>59</sup>.

Peraltro, e sempre con riferimento alla vicenda dei rifiuti in Campania, qualche anno prima era intervenuta la Corte di giustizia<sup>60</sup>, la quale – arrogandosi un potere ormai consolidato in materia di diritti fondamentali – si era pronunciata sui riflessi negativi della scorretta gestione dei rifiuti sul diritto alla salute. Nel condannare lo Stato italiano per la violazione degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE, e a differenza della Corte di Strasburgo nella pronuncia *Di Sarno*<sup>61</sup>, i giudici di Lussemburgo avevano fatto riferimento proprio al pericolo di danni gravi alla salute, derivanti dall’emergenza rifiuti nel territorio campano<sup>62</sup>.

## V. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

L’indagine qui condotta ha dimostrato come l’attenzione rivolta alla qualificazione del rifiuto come “bene” non un è mero esercizio che investe la

59 Con piú specifico riferimento al supposto contrasto con l’art. 13 CEDU, Corte eur. dir. uomo, 10 gennaio 2012, cit., ha rilevato l’assenza, nel diritto italiano, di adeguati rimedi effettivi, volti ad assicurare ai soggetti danneggiati il risarcimento dei danni subíti, dal momento che l’art. 311 d.lg. n. 152/2006 contempla il Ministro dell’ambiente quale unico legittimato ad agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale, mentre, per converso, le persone fisiche direttamente danneggiate possono avvalersi, soltanto, della facoltà di sollecitare l’intervento dello Stato (art. 309, d.lg. n. 152/2006) e di ricorrere in caso di inerzie o di omissioni della P.A. (art. 310, d.lg. n. 152/2006).

60 Corte giust., 4 marzo 2010, c. 297/08, cit. In proposito, v. BARONI, L.: “Lo sguardo vigile dell’Europa sull’«emergenza rifiuti»”, *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2011, p. 1093 ss.

61 Corte eur. dir. uomo, 10 gennaio 2012, cit., ove i giudici di Strasburgo avevano rilevato che “i ricorrenti non hanno sostenuto di essere stati colpiti da patologie ricollegabili all’esposizione ai rifiuti e che gli studi scientifici forniti dalle parti sull’esistenza di un nesso di causalità tra l’esposizione ai rifiuti e l’aumento del rischio di sviluppare patologie quali tumori o malformazioni congenite giungono a conclusioni opposte”.

62 Corte giust., 4 marzo 2010, c. 297/08, cit., ove si era affermato che “gli elementi addotti dalla Repubblica italiana [...] non [fossero] tali da confutare la constatazione secondo cui la situazione preoccupante di accumulo di rifiuti nelle strade ha esposto la salute della popolazione ad un rischio certo, in violazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12/CE. Di conseguenza, la censura sollevata dalla Commissione vertente sulla violazione dell’art. 4 della direttiva 2006/12/CE deve essere dichiarata fondata. [...] I rifiuti sono oggetti di natura particolare, cosicché il loro accumulo, ancor prima di diventare pericoloso per la salute, costituisce [...] un pericolo per l’ambiente”. La Corte aveva motivato, altresí, la propria decisione sulla base di alcuni studi condotti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dai quali risultava “un’anomalia nello stato di salute della popolazione residente nei comuni dell’area Nord Est della provincia di Napoli e Sud Ovest della provincia di Caserta”, con la conseguente ipotesi per cui “eccessi di mortalità e di malformazioni tendano a concentrarsi nelle zone dove è piú intensa la presenza di siti conosciuti di smaltimento dei rifiuti”.

teoria dei beni. Un discorso di tal guisa sarebbe stato non soltanto privo di utilità, ma si sarebbe, altresí, dimostrato sin da subito una superfetazione, visto che il dibattito sui beni si riaccende ogni volta che si è di fronte ad una nuova entità<sup>63</sup>.

Al contrario, dal percorso logico seguito è emerso come la qualificazione del rifiuto quale "bene" in senso giuridico consente di applicare i principi e le regole in materia di proprietà, nonché i loro limiti che consentono di conformare il bene rifiuto indirizzando lo stesso nel perseguimento di un'utilità sociale. Ciò diventa dirimente nel contesto attuale, in cui il Pacchetto "Economia circolare" porta proprio al passaggio dal rifiuto come un'entità di cui ci si debba disfare per non sopportare dei costi, ad un'entità che può essere fonte di profitto, oltre che idonea a perseguire interessi meritevoli di tutela, quali la tutela della salute e dell'ambiente salubre.

Riflessioni come quella attuale diventano in questo momento storico particolarmente rilevanti posto che, leggendo tutte le norme contenute nel codice dell'ambiente nella parte IV dedicata ai rifiuti, non ve n'è una che faccia riferimento al concetto di proprietà: tecnicamente, viene sempre impiegato il concetto di "detenzione". Già questo dato consente di capire quanto in realtà una riflessione in dettaglio sulla proprietà dei rifiuti nell'ambito possa essere utile ai fini di perseguire una valorizzazione del rifiuto quale risorsa, così come prevista dal Pacchetto "Economia circolare".

---

63 CAMARDI, C.: "Cose, beni e nuovi beni, tra diritto europeo e diritto interno", *Europa e diritto privato*, 2018, p. 955.



## BIBLIOGRAFÍA

AA.VV.: *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica* (a cura di U. MATTEI, E. REVIGLIO e S. RODOTÀ), Il Mulino, Bologna, 2007.

AA.VV.: *La disciplina della gestione dei rifiuti tra ambiente e mercato* (a cura di L. CARBONE, G. NAPOLITANO e A. ZOPPINI), Il Mulino, Bologna, 2018.

ALLARA, M.: "Atti emulativi (diritto civile)", in *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 33 ss.

ALLARA, M.: *Dei beni*, Giuffrè, Milano, 1984.

ANGIOLINI, C.: "L'interpretazione estensiva dell'art. 1, prot. 1, Cedu: fra tutele proprietarie e beni comuni", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, p. 328 ss.

BARONI, L.: "Lo sguardo vigile dell'Europa sull'«emergenza rifiuti»", *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2011, p. 1093 ss.

BRAMBILLA, P.: "La CEDU e l'emergenza rifiuti: la condanna del diritto interno in tema di danno ambientale", *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2012, p. 408 ss.

BRIZZOLARI, V.: "Note a margine di un caso emblematico di rinuncia alla proprietà immobiliare", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, p. 631 ss.

BRIZZOLARI, V.: "La rinuncia alla proprietà immobiliare", *Rivista di diritto civile*, 2017, p. 187 ss.

CAMARDI, C.: "Cose, beni e nuovi beni, tra diritto europeo e diritto interno", *Europa e diritto privato*, 2018, p. 955 ss.

CARABETTA, S.: "La tutela della proprietà e del credito nella giurisprudenza della Corte EDU. Problemi di inquadramento giuridico", *Jus civile*, 2015, p. 705 ss.

CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Disciplina delle immissioni e interpretazione sistematica. Un caso di bilanciamento tra interessi non patrimoniali in conflitto", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, p. 850 ss.

CARDINALE, V.: "Il caso Di Sarno e a. contro Italia: riflessioni sul rapporto tra tutela dell'ambiente, diritto alla salute e gestione dei rifiuti", *Federalismi.it*, 2013, p. 1 ss.

COMPORI, M.: *Diritti reali in generale*, in AA.VV.: *Trattato di diritto civile e commerciale* (già diretto da A. CICU, F. MESSINEO e L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER), Giuffrè, Milano, 2011.

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 216-2014/C, "La rinuncia alla proprietà e ai diritti reali di godimento", [www.notariato.it](http://www.notariato.it).

COSTANTINO, M.: *I beni in generale*, 2ª ed., in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (diretto da P. RESCIGNO), VII, UTET, Torino, 2005.

DI NELLA, L. e PERLINGIERI, G.: "A proposito della traduzione italiana *De l'abus des droits* di Louis Josserand", in JOSSERAND, L.: *L'abuso dei diritti*, (1905), trad. it., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p. VII ss.

FEDERICI, R.: "A proposito di 'cose' che non sono beni: sottosuolo e rifiuti", *Rassegna di diritto civile*, 2000, p. 311 ss.

FEDERICI, R.: "I rifiuti e le cose in senso giuridico", in AA.VV.: *Studi in onore di Giorgio Berti*, II, Jovene, Napoli, 2005, p. 1077 ss.

FEDERICI, R.: "La nozione di rifiuti: una teoria", *Rivista italiana di diritto pubblico e comunitario*, 2006, p. 1051 ss.

FIMIANI, P.: "Inquinamento ambientale e diritti umani", in AA.VV.: *La Corte di Strasburgo. Gli speciali di Questione giustizia* (a cura di F. BUFFA e M.G. CIVININI), [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 2019, p. 376 ss.

FRANCO, R.: *La rinuncia alla proprietà (immobiliare): ripensamenti sistematici di (antiche e recenti) certezze*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019.

GAMBARO, A.: "Emulazione (diritto civile)", in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, vol. VII, UTET, Torino, 1991, p. 439 ss.

GAMBARO, A.: *I beni*, in AA.VV.: *Trattato di diritto civile e commerciale* (già diretto da A. CICU, F. MESSINEO e L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER), Giuffrè, Milano, 2012.

GAMBARO, A.: *La proprietà*, in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (a cura di G. IUDICA e P. ZATTI), 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2017.

GIORGINI, E.: *Ragionevolezza e autonomia negoziale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010.

GUERINONI, E.: "Il divieto di atti emulativi", in AA.VV.: *Trattato dei diritti reali, I, Proprietà e possesso* (diretto da A. GAMBARO e U. MORELLO), Giuffrè, Milano, 2008, p. 497 ss.

IACCARINO, G.: *La rinuncia nel diritto italiano, I, I singoli casi in materia civile e processuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.

IACOVELLI, D.: "Dal rifiuto all'*End of Waste*", *Il Diritto dell'economia*, 2019, p. 193 ss.

LA PORTA, U.: "La rinuncia alla proprietà", *Rassegna di diritto civile*, 2018, p. 484 ss.

MACIOCE, F.: "Rinuncia (diritto privato)", in *Enciclopedia del diritto*, vol. XL, Giuffrè, Milano, 1989, p. 923 ss.

MATTEI, U.: *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

MESSINETTI, D.: *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Giuffrè, Milano, 1970.

MESSINETTI, D.: "Oggetto dei diritti", in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIX, Giuffrè, Milano, 1979, p. 808 ss.

NAZZARO, A.C.: "Rifiuti, beni e proprietà nella prospettiva dell'economia circolare", *Rassegna di diritto civile*, 2020, p. 621 ss.

NAZZARO, A.C.: "Waste Between Ownership and Function", in AA.VV.: *Waste Life, Law and Management* (a cura di E. GIORGINI e M. GIULIANI), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, p. 11 ss.

ORLANDO, G.: "Rinuncia opportunistica alla proprietà immobiliare e abbandono immobiliare", *Il Diritto dell'economia*, 2021, p. 233 ss.

PASQUINO, T.: "La rinuncia alla proprietà immobiliare, con particolare riferimento alla quota in multiproprietà", *Nuovo diritto civile*, 2019, p. 25 ss.

PATTI, S.: "Atti emulativi: applicazione incerta dell'art. 833 cod. civ.", *Immobili e diritto*, 2005, p. 9 ss.

PENNASILICO, M.: "La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"", *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2020, p. 4 ss.

PERLINGIERI, G.: "Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e un'«utilità sociale» prese sul serio", *Rassegna di diritto civile*, 2022, in corso di pubblicazione.

PERLINGIERI, G.: *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015.

PERLINGIERI, G.: "Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale", *Rivista di diritto civile*, 2018, p. 716 ss.

PERLINGIERI, G.: "«Sostenibilità», ordinamento giuridico e «retorica dei diritti». A margine di un recente libro", *Il Foro napoletano*, 2020, p. 101 ss.

PERLINGIERI, P.: "Conclusione dei lavori", in AA.VV.: *Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici. Esperienze a confronto* (a cura di F. ALCARO, C. FENGA, E. MOSCATI, F. PERNICE e R. TOMMASINI), Firenze University Press, Firenze, 2005, p. 253 ss.

PERLINGIERI, P.: *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento. Artt. 1230-1259*, in *Commentario del codice civile* (diretto da A. SCIALOJA e G. BRANCA), Zanichelli-Società Foro italiano, Bologna-Roma, 1975, spec. p. 180.

PERLINGIERI, P.: "Il diritto alla salute quale diritto alla personalità", (1982), in ID.: *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, p. 103 ss.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, 4ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, 4ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, IV, *Attività e responsabilità*, 4ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.

PERLINGIERI, P.: *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, (1971), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, rist. 2011.

PERLINGIERI, P.: "L'informazione come bene giuridico", *Rassegna di diritto civile*, 1990, p. 326 ss.

PERLINGIERI, P.: "Persona, ambiente e sviluppo", in AA.VV.: *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale. Atti del Convegno di Bari, 22-23 ottobre 2015* (a cura di M. PENNASILICO), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 321 ss.

PERLINGIERI, P.: *Remissione del debito e rinuncia al credito*, Jovene, Napoli, 1968.

PERLINGIERI, P. e FEMIA, P.: *Nozioni introduttive e princípi fondamentali del diritto civile*, 2ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, spec. p. 142 ss.

PUGLIATTI, S.: "Beni (teoria generale)", in *Enciclopedia del diritto*, vol. V, Giuffrè, Milano, 1959, p. 164 ss.

PUGLIATTI, S.: "Cosa (teoria generale)", in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Giuffrè, Milano, 1962, p. 19 ss.

QUARTA, A.: "Cose derelitte", *Rivista di diritto civile*, 2014, p. 776 ss., spec. pp. 797-798.

RESTA, G.: "I rifiuti come beni in senso giuridico", *Rivista critica del diritto privato*, 2018, p. 207 ss.

SANTORO-PASSARELLI, F.: *Dottrine generali del diritto civile*, (1966), Jovene, Napoli, rist. 2012, spec. pp. 55-56.

SCARCELLA, A.: "Giurisprudenza CEDU e diritto dell'ambiente: i principali «filoni» della Corte di Strasburgo", *Ambiente e sviluppo*, 2013, p. 129 ss.

SCOZZAFAVA, O.T.: *Dei beni*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato* (diretto da P. PERLINGIERI), III, I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007.

SCOZZAFAVA, O.T.: *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Giuffrè, Milano, 1982.

SCOZZAFAVA, O.T.: "Oggetto dei diritti", in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXI, Treccani, Roma, 1990, p. I ss.

SIMONE, S.G.: "La nozione di "rifiuto"", in AA.VV.: *Manuale di diritto civile dell'ambiente* (a cura di M. PENNASILICO), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, p. 144 ss.

TOMMASINI, M.F.: "La fenomenologia del rifiuto tra atti di dismissione e tutela del bene ambiente", *Contratto e impresa*, 2018, p. 416 ss.

TORRENTE, A.: "Emulazione (diritto civile)", in *Novissimo digesto italiano*, vol. VI, UTET, Torino, 1968, p. 521 ss.

VITALE, E.: *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Laterza, Roma-Bari, 2013.

VITERBO, F.G.: "La rinunzia del comproprietario al suo diritto", *Rivista di diritto civile*, 2016, p. 387 ss.

VITOLO, R.: *Atti emulativi e solidarietà costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006.

ZENO-ZENCOVICH, V.: "Cosa", in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, UTET, Torino, 1989, p. 439 ss.